

Parti

Ricorrente: Thomas Pringle

Convenuti: Government of Ireland, Ireland and the Attorney General

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Supreme Court (Irlanda) — Validità della decisione del Consiglio europeo, del 25 marzo 2011, che modifica l'articolo 136 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro (GU L 91, pag. 1) — Competenze dell'Unione — Diritto per uno Stato membro appartenente alla zona euro di concludere un accordo internazionale quale il Trattato che istituisce il Meccanismo Europeo di Stabilità

Dispositivo

- 1) *L'esame della prima questione non ha rivelato alcun elemento atto ad inficiare la validità della decisione 2011/199/UE del Consiglio europeo, del 25 marzo 2011, che modifica l'articolo 136 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro.*
- 2) *Gli articoli 4, paragrafo 3, TUE, 13 TUE, 2, paragrafo 3, TFUE, 3, paragrafi 1, lettera c), e 2, TFUE, 119 TFUE — 123 TFUE e 125 TFUE — 127 TFUE nonché il principio generale di tutela giurisdizionale effettiva non ostano alla conclusione tra gli Stati membri la cui moneta è l'euro di un accordo come il Trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, il Granducato di Lussemburgo, Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca e la Repubblica di Finlandia, concluso a Bruxelles il 2 febbraio 2012, né alla sua ratifica da parte di tali Stati membri.*
- 3) *Il diritto di uno Stato membro di concludere e di ratificare detto Trattato non è subordinato all'entrata in vigore della decisione 2011/199.*

(¹) GU C 303 del 6.10.2012.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 3 ottobre 2012 — W.P. Willems/Burgemeester van Nuth

(Causa C-446/12)

(2013/C 26/28)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrente: W.P. Willems

Altra parte nel procedimento: Burgemeester van Nuth

Questioni pregiudiziali

1. Se l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (GU L 385, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 444/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2009, che modifica il regolamento n. 2252/2004 (GU L 142, pag. 1), sia valido alla luce degli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
2. Qualora la risposta alla prima questione confermi la validità dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (GU L 385, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 444/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2009, che modifica il regolamento n. 2252/2004 (GU L 142, pag. 1), se l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento, alla luce degli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dell'articolo 8, paragrafo 2, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dell'articolo 7, parte iniziale e lettera f), della direttiva (¹), in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 1, parte iniziale e lettera b), della direttiva medesima, debba essere interpretato nel senso che, ai fini dell'esecuzione di detto regolamento, gli Stati membri devono garantire per legge che i dati biometrici rilevati e conservati in forza del regolamento non possono essere rilevati, trattati e utilizzati a fini diversi dal rilascio del documento.

(¹) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 5 ottobre 2012 — H. J. Kooistra/Burgemeester van Skarsterlân

(Causa C-447/12)

(2013/C 26/29)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrente: H. J. Kooistra

Convenuto: Burgemeester van Skarsterlân

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (GU L 385, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 444/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2009, debba essere inteso nel senso che il regolamento non si applica alle carte d'identità rilasciate dagli Stati membri ai loro cittadini, come la NIK, senza riguardo alla loro durata e a prescindere dalle possibilità di utilizzarle come documenti di viaggio.
- 2) Qualora dalla risposta alla prima questione emerga che il regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (GU L 385, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 444/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2009, che modifica il regolamento n. 2252/2004 (GU L 142, pag. 1), è applicabile alle carte d'identità come la NIK, viste le possibilità di utilizzare detta carta come documento di viaggio, se l'articolo 1, paragrafo 2, di detto regolamento sia valido, alla luce degli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
- 3) Qualora la risposta alla seconda questione confermi la validità dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (GU L 385, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 444/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2009, che modifica il regolamento n. 2252/2004 (GU L 142, pag. 1), se l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento, alla luce degli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dell'articolo 8, paragrafo 2, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dell'articolo 7, parte iniziale e lettera f), della direttiva ⁽¹⁾, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 1, parte iniziale e lettera b), della direttiva medesima, debba essere interpretato nel senso che, ai fini dell'esecuzione di detto regolamento, gli Stati membri devono garantire per legge che i dati bio-

metrici rilevati e conservati in forza del regolamento non possono essere rilevati, trattati e utilizzati a fini diversi dal rilascio del documento.

⁽¹⁾ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) l'8 ottobre 2012 — M. Roest/Burgemeester van Amsterdam

(Causa C-448/12)

(2013/C 26/30)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrente: M. Roest.

Convenuto: Burgemeester van Amsterdam.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (GU L 385, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 444/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2009, che modifica il regolamento n. 2252/2004 (GU L 142, pag. 1), sia valido alla luce degli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
- 2) Qualora la risposta alla prima questione confermi la validità dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (GU L 385, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 444/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2009, che modifica il regolamento n. 2252/2004 (GU L 142, pag. 1), se l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento, alla luce degli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dell'articolo 8, paragrafo 2, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dell'articolo 7, parte iniziale e lettera f), della direttiva ⁽¹⁾, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 1, parte iniziale e